

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL 3° CONGRESSO FISTel Cisl Regionale Piemonte

Approvato in Consiglio Generale il 17 Dicembre 2024

Art.1

Partecipano al Congresso con diritto di voto e di parola le/i delegate/i elette/i in base al regolamento per l'elezione delle/i delegate/i al Congresso della FISTel Cisl Piemonte.

Art.2

Partecipano inoltre, con solo diritto di parola in quanto non delegati, i membri uscenti e subentranti del Consiglio Generale Regionale della FISTel Cisl Piemonte.

Art. 3

Le/i delegate/i impossibilitate/i a presenziare al Congresso Regionale possono trasferire il proprio mandato ad un altro delegato eletto nella stessa istanza congressuale, su convalida della Commissione Verifica Poteri.

Nessun/a delegato/a può cumulare più di due deleghe, compresa la propria.

Commissioni ed uffici del Congresso.

Art. 4

Il Congresso elegge:

- a) un Ufficio di Presidenza;
- b) un Ufficio di Segreteria;
- c) i Questori;
- d) gli Scrutatori;

Art.5

Il Congresso elegge inoltre le seguenti Commissioni e le/i rispettive/i Presidenti e Vice Presidenti:

a) Commissione del Regolamento, composta da:

- Ufficio Presidenza;
- Ufficio di Segreteria;
- Componente della Segreteria Regionale;

La Commissione ha il compito di:

- Esaminare le proposte relative all'eventuale inclusione nell'ordine del giorno di punti in esso compresi;

- Stabilire l'ordinamento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e delle eventuali sezioni di lavoro;
- Autorizzare la distribuzione dei documenti e del materiale del Congresso.

b) Commissione per la Verifica dei Poteri, composta da un Presidente , un Vice Presidente e da un massimo di tre componenti con il compito di:

- Esaminare e convalidare le deleghe;
- Autorizzare il trasferimento di deleghe;
- Esaminare e decidere, in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze di natura elettorale attinenti all'elezione delle/i delegate/i.

c) Commissione Elettorale, composta da un Presidente, un Vice Presidente e da un massimo di tre componenti con il compito di ricevere le liste elettorali, controllarne la regolarità e predisporre il materiale relativo alle votazioni.

Ogni componente della Commissione Elettorale assume la Presidenza di un seggio; agli effetti dello svolgimento delle elezioni la Commissione è integrata con due scrutatori per ogni seggio.

La commissione elettorale, ha inoltre, il compito di esaminare e decidere, in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti la votazione per l'elezione del Consiglio Generale Regionale.

I componenti della Commissione Elettorale sono incompatibili con le candidature nelle liste congressuali.

d) Commissione per lo Statuto, composta da un Presidente, un Vice Presidente e da un massimo di tre componenti, con il compito di esaminare le modifiche dello Statuto presentate entro le ore 12 del giorno 19 Marzo 2025.

e) Commissione per le Mozioni, composta da un Presidente, un Vice Presidente e da un massimo di cinque componenti, con il compito di elaborare e/o coordinare i documenti finali. La Commissione designa una/o o più relatrici/relatori che riferiranno al Congresso.

Svolgimento del dibattito sulla relazione generale

Art.6

Il Congresso si può articolare in sezioni di lavoro su tematiche specifiche.

Art.7

Le/i Congressiste/i che intendono prendere la parola nel corso del dibattito, in assemblea plenaria o nelle sezioni di lavoro, devono iscriversi presso le rispettive Presidenze servendosi dell'apposito modulo.

Art.8

Le/i Congressiste/i che si iscrivono a parlare sulla relazione hanno la parola nell'ordine d'iscrizione. Coloro che richiedono di parlare per mozione d'ordine hanno immediato diritto alla parola alla fine dell'intervento della/del congressista che sta parlando, sempre che il loro intervento riguardi norme regolamentari o procedurali.

Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla relazione, emendamento o mozione. Sulle pregiudiziali di metodo e sulle mozioni d'ordine hanno diritto di parlare una/un congressista a favore ed una/uno contro.

Art.9

La durata dell'intervento della/del congressista non può superare i 10 (dieci) minuti. L'assemblea congressuale, anche nel corso dei lavori può modificare a maggioranza semplice tale durata. Gli interventi possono essere anche consegnati in forma scritta alla Presidenza. Gli interventi per la presentazione di mozione d'ordine non possono superare i 5 (cinque) minuti. Gli interventi a favore e contro la mozioni d'ordine (limitati ad una/un congressista che parla a favore e ad una/uno che parla contro) non possono superare i 3 (tre) minuti.

In caso di proposta di chiusura delle iscrizioni a parlare viene data la parola, per un tempo massimo di 3 (tre) minuti, ad un congressista che si esprime a favore e ad una/uno che parla contro.

Esame ed approvazione delle proposte di modifica dello Statuto.

Art.10

Gli interventi dei congressisti sulle singole proposte di modifica statutaria non possono superare la durata di 5 (cinque) minuti.

Esame ed approvazione delle proposte di mozione e di ordine del giorno.

Art.11

Sulle proposte di mozione presentate al Congresso dalla apposita Commissione possono essere presentati emendamenti o prospettate mozioni alternative; possono altresì essere presentati ordini del giorno.

Per la discussione e l'approvazione di emendamenti di mozioni o di ordini del giorno, la procedura da osservare è quella di cui ai successivi articoli.

Art.12

Gli emendamenti alle mozioni presentate alla apposita Commissione, le mozioni alternative e gli emendamenti a queste ultime, nonché gli ordini del giorno e gli emendamenti a questi ultimi possono essere presentati solo in forma scritta.

Art.13

La presentazione di emendamenti alle proposte di mozioni predisposte dall'apposita Commissione, di mozioni alternative o di ordini del giorno deve avvenire entro e non oltre le ore 15:00 del 19 Marzo 2025 nelle mani della/del Presidente della Commissione Mozioni, o di una/un sua/suo incaricata/o, che ne darà attestazione scritta ai presentatori.

Gli emendamenti possono essere sottoscritti anche da una/un solo delegata/o. Le mozioni alternative e gli ordini del giorno devono essere sottoscritti da almeno 1/20 delle/i congressiste/i.

La Commissione Mozioni può unificare in un unico testo gli emendamenti che presentano analogia di contenuti.

Sugli emendamenti non accolti la Commissione Mozioni riferirà al Congresso le relative motivazioni.

Art.14

Sugli emendamenti che non sono stati accolti dalla Commissione per le Mozioni e che vengono riconfermati dalle/dai proponenti, si adotta la seguente procedura:

a) viene data la parola alla/al delegata/o o ad una/uno delle/dei delegate/i, nel caso di sottoscrizioni plurime, per l'illustrazione dell'emendamento. La durata dell'intervento non può superare il tempo massimo di 5 (cinque) minuti.

b) possono intervenire una/un delegata/o che parla a favore ed una/un delegata/o contro per un tempo non superiore a 3 (tre) minuti ciascuno.

Sugli emendamenti unificati in un unico testo le/i delegate/i proponenti hanno la facoltà di dissociarsi dalla proposta formulata dalla Commissione Mozioni e di riconfermare gli emendamenti originari. In tal caso viene applicata la medesima procedura prevista per gli emendamenti non accolti di cui al paragrafo a) del presente articolo.

Art.15

Al termine dell'esame degli emendamenti delle singole mozioni, il Congresso procede alla votazione di ciascuna di esse nel loro complesso.

Art.16

La Commissione Mozioni rende conto al Congresso degli ordini del giorno e delle proposte di mozioni alternative che le sono pervenute.

Gli ordini del giorno e le mozioni alternative possono essere illustrati da uno dei presentatori che prende la parola per un tempo massimo di 10 (dieci) minuti.

ART. 17

La procedura stabilita per l'esame degli emendamenti di cui agli articoli precedenti viene adottata anche in caso di presentazione di emendamenti alle mozioni alternative.

Art.18

Sugli ordini del giorno, la Commissione Mozioni può proporre al Congresso propri emendamenti. La procedura di cui agli articoli 13 e 14 del presente Regolamento viene adottata anche per l'approvazione degli ordini del giorno.

Sistemi di votazione - Dichiarazioni di voto

Art.19

Le votazioni avvengono:

- a) Per alzata di mano
- b) Per appello nominale (su richiesta di almeno 30 delegati)
- c) a scrutinio segreto per l'elezione delle/dei delegate/i ai Congressi ai vari livelli della FISTel, delle/dei componenti del Consiglio Generale, del Collegio dei Sindaci.

Art.20

Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3 (tre) minuti.

Art.21

Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, le/i delegate/i votano "pro-capite" e non secondo i voti congressuali rappresentati. Nelle votazioni a scrutinio segreto ogni delegata/o partecipa alla votazione in base al numero delle/degli iscritte/i che rappresenta al Congresso.

Art.22

L'attribuzione dei voti alle/ai delegate/i si effettua sulla base di quanto stabilito all'articolo 7 del regolamento per l'elezione/i delle/dei delegate/delegati al Congresso della FISTel Regionale.

Presentazione della/e liste/e ed elezione del Consiglio Generale

Art.23

L'elezione delle/i componente/i elettive/i dei Consigli Generali della FISTel ai vari livelli e l'elezione dei delegati ai congressi della Federazione e a quelli orizzontali si svolge a scrutinio segreto, con una o più liste e con il diritto di scelta tra le/i candidate/i delle varie liste.

La candidatura deve essere accettata per iscritto dall'interessata/o.

L'accettazione deve essere espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista. Ogni candidato può far parte di una sola lista. Le/i candidate/i non possono sottoscrivere, la presentazione, di alcuna lista.

Ogni presentatore non potrà firmare più di una lista.

Le liste per essere valide dovranno essere firmate da almeno 1/10 dei delegati aventi diritto di voto.

Ogni lista non può contenere un numero di candidate/i inferiore ad 1/3 delle/degli eleggibili.

Nel caso di lista unica il numero delle/dei candidate/i dovrà essere pari o superiore al 20% delle/degli eleggibili.

Nel caso di presentazione di più liste, ciascuna delle quali deve prevedere una maggiorazione pari o superiore al 20% delle/degli eleggibili della singola lista, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 delle/dei delegate/i, può adottare il sistema della lista unica. In tal caso le/i candidate/i devono essere elencate/i in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione della assemblea congressuale.

Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle.

Ogni elettore può votare non più dei 2/3 delle/degli eleggibili e non meno di 1/3, pena la nullità della scheda

Risultano elette/i, le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero dei voti, salvo quanto previsto dalle norme di garanzia per la presenza di genere, per la presenza di delegati immigrati e/o di seconda generazione, nonché per la presenza di giovani delegati under 35.

Art.24

La presentazione delle/a liste/a dovrà avvenire entro il 19 Marzo 2025 alle ore 13:00.